



13972-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1163/2021
MICHELE BIANCHI		CC - 30/03/2021
GIUSEPPE SANTALUCIA		R.G.N. 30974/2020
STEFANO APRILE		
MARIAEMANUELA GUERRA	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/09/2020 del TRIBUNALE di FOGGIA

udita la relazione svolta dal Consigliere Mariaemanuela Guerra;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18 settembre 2020, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione avanzata da (omissis), in ordine ai reati:

- 1) di cui all'art. 624-*bis* cod. pen., commesso il 14 aprile 2009 in Teramo, giudicato con sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 1 dicembre 2014 - divenuta irrevocabile il 12 dicembre 2016;
- 2) di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., commesso il 15 aprile 2009 in Roseto degli Abruzzi, giudicato con sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 20 maggio 2013 - divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2015;

3) di cui agli artt. 635, comma 2, n. 3, in relazione all'art. 625, n. 7, cod. pen., commesso in Morro d'Oro il 4 maggio 2009, giudicato con sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 19 novembre 2009 – divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2011.

Il Tribunale riconosceva nei fatti oggetto delle sentenze indicate esclusivamente una abitudine criminosa del (omissis) e una sua propensione a commettere delitti contro il patrimonio ma non l'unicità del disegno criminoso. Sottolineava che l'interessato non aveva offerto la prova rigorosa della esistenza di un unico programma delittuoso predeterminato, sottostante alle diverse azioni criminali sin dal primo momento; precisava il Tribunale che si trattava di un onere gravante sul richiedente che non poteva ritenersi soddisfatto con la mera produzione delle sentenze, occorrendo invece la specificazione di concreti elementi a sostegno dell'istanza. Tali non potevano ritenersi il riferimento alla continuità cronologica dei fatti e alla analogia dei titoli di reato, essendo tali circostanze sintomatiche piuttosto di una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di un certo tipo di reati.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'avv. (omissis) , difensore di fiducia di (omissis) , deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, ritenendo del tutto apparente la motivazione adottata dal Tribunale nel provvedimento di rigetto, non avendo analizzato gli elementi concreti indicati dalla difesa a sostegno della richiesta. Ed invero, la difesa aveva illustrato le fattispecie oggetto delle condanne e messo in luce i luoghi, le modalità e la cronologia dei fatti accertati; in particolare, aveva sottolineato come tutte e tre le condanne avevano ad oggetto reati di furto o comunque reati ad esso assimilati, ancorché diversamente circostanziati, commessi in località limitrofe ((omissis)) che comprovavano come il (omissis) si era spostato dalla regione di origine per commettere reati contro il patrimonio in un lasso temporale estremamente circoscritto (i primi due reati erano stati commessi a distanza di un giorno l'uno dall'altro – ovvero il 14 e il 15 aprile 2009 – mentre il terzo a poco meno di un mese dall'ultimo – ovvero il 5 maggio 2009). Nello specifico, la difesa descriveva che il primo furto aveva riguardato un'automobile, sottratta da un garage privato, il secondo un borsello, sottratto da un'autovettura parcheggiata ed il terzo reato era consistito nel danneggiamento di una porta basculante all'ingresso di un garage - fatto così riqualificato in appello rispetto alla imputazione originaria di

tentato furto aggravato. Si trattava di elementi sintomatici dell'esistenza di un programmato disegno criminale e, quindi, della sussistenza del nesso della continuazione tra i reati, che il Tribunale, invece, non aveva attentamente verificato per confutarli.

2.2. Il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione dell'art. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.

Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione erroneamente non aveva considerato che, nel caso di specie, sussistevano tutti gli elementi per riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate nella richiesta introduttiva e non l'estrinsecazione di spinte criminose indipendenti e reiterate. Ed invero, gli elementi sintomatici della unitaria deliberazione, indicati nell'istanza, erano costituiti da: l'identità delle norme violate, dai cui trarre la volontà del (omissis) di realizzare azioni contro il patrimonio; la coincidenza dei luoghi di commissione dei reati, tutti ricompresi nella regione Abruzzo; la scansione temporale circoscritta di realizzazione delle condotte illecite.

2. Con requisitoria scritta in data 2 marzo 2021 il Procuratore generale presso questa Corte, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Viene ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, rilevando come il giudice dell'esecuzione non abbia offerto idonea motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati ascritti al (omissis), ed in merito alla necessaria valutazione della sussistenza degli indici rivelatori della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, assorbente il secondo.

Va premesso che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite «*Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.*» (in questi termini, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).

Peraltro, se è vero che ciascuno di tali indici rivelatori individuati dalla pratica giurisprudenziale, singolarmente considerati, non è in sé indicativo dell'esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l'unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spiccata verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (in questi termini, Sez. 1, n. 12905 del 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Pertanto, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è necessario che il giudice di merito - attraverso un concreto esame delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse per come descritte nelle sentenze - verifichi l'esistenza o meno degli indicatori utili a valutare la ricorrenza, o meno, del dato essenziale richiesto dalla norma, rappresentato dalla sostanziale unicità del disegno criminoso.

Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (tra le altre, Sez. 1, n. 43667 del 30/10/2007, Pinti, Rv. 238421, in motivazione). Le singole condotte, quindi, devono ricollegarsi ad un'unica previsione iniziale, per cui i diversi reati ne costituiscono la concreta realizzazione; in altri termini, i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall'inizio nelle loro connotazioni di massima, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell'art. 81 cod. pen. con un generico programma delinquenziale o, più in generale, con una condotta di vita dedicata al crimine (tra le altre, Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 40123 del 22.10.2010, Rv 248862).

E' di tutta evidenza che ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., la "cognizione" del giudice dell'esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumono essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione.

Peraltro, nell'approcciarsi a tale verifica, introdotta dall'istanza di parte, non può richiedersi che l'istante fornisca la «prova» dell'esistenza della rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, delle diverse condotte violatrici, posto che, trattandosi di un atteggiamento interiore lo stesso non è

passibile di prova diretta ma è ricostruibile *ex post* dal giudice dell'esecuzione solo attraverso un concreto apprezzamento dei fatti realizzati per come ricostruiti nelle sentenze e delle possibili interrelazioni tra i medesimi. Il richiedente, per altro verso, è tenuto ad indicare tutti quegli elementi sintomatici idonei a far emergere la riconducibilità dei diversi reati ad un medesimo contesto oggettivo unificante, orientando così l'indagine del giudice in direzione dell'accertamento delle condizioni richieste dall'art. 81 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 43667 del 30/10/2007, Pinti, Rv. 238421). E ciò al fine di evitare che il meccanismo di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitudine a delinquere (tra le altre, Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451).

Il Collegio intende rimarcare come il giudice di merito sia in ogni caso tenuto ad esprimere i risultati dell'accertamento nel provvedimento, in modo anche sintetico ma esaustivo, rispetto al fine di sostenere in modo obiettivo la decisione, pena la sostanziale elusione dell'obbligo di motivazione, non rispettato lì dove ci si limiti a indicare precedenti giurisprudenziali, senza dar conto dell'effettivo apprezzamento compiuto. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, la motivazione ha precipuamente la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta, funzione che, a seconda dei casi, può richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole. (tra le altre, SU n. 2451 del 27/09/2007, dep. 2008, Magera, in motivazione; SU n. 919 del 26/11/2003, Gatto, in motivazione).

Ebbene, nel caso in esame il provvedimento manca della motivazione in fatto, risultando una motivazione apparente rispetto alla richiesta presentata dall'istante. In particolare, infatti, il giudice non ha dato conto dell'analisi compiuta sui fatti posti a fondamento delle tre condanne, sulle loro modalità di commissione, sul contesto in cui essi si collocano, sui punti di difformità; né viene argomentato se si tratta di fattispecie concrete connotate da determinazioni occasionali e repentine, ovvero, che richiedono una preventiva programmazione e preparazione. Il giudice dell'esecuzione, invero, avrebbe dovuto esplicitare se, in base alle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti di merito, erano riconoscibili indici sintomatici della unicità del disegno criminoso, anche solo per alcuni dei reati oggetto dell'istanza, oppure se le diverse condotte illecite accertate erano sempre e soltanto caratterizzate dalla mera pulsione a praticare uno stile di vita delinquenziale, tale da prescindere dall'unitaria programmazione criminosa, così escludendola.

Il Collegio ritiene che alcuni elementi allegati dal ricorrente onde ricavare la simultanea deliberazione originaria tra i reati contro il patrimonio accertati nelle tre sentenze di condanna devono essere oggetto di più approfondita riflessione, non potendosi trascurare che vi è una obiettiva unitarietà di fondo del contesto esecutivo di detti reati tratta dalla vicinanza cronologica – si tratta di reati realizzati in meno di un mese –, spaziale e dalle analoghe modalità delle condotte.

In definitiva, ferma restando la libertà di valutazione in ordine a tali profili, l'allegazione dei medesimi da parte dell'istante deve però dare luogo ad una risposta specifica del giudice, qualora non ritenga di accogliere l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, sulla base delle emergenze processuali.


2. Sulla base delle considerazioni esposte, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Foggia perché proceda - in diversa composizione, in ossequio alla sentenza della Corte costituzione n. 183 del 2013 - ad un nuovo giudizio, uniformandosi ai principi sopraindicati, ferma restando la sua piena libertà di apprezzamento.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.

Così deciso in data 30/03/2021

Il Consigliere estensore
Mariaemanuela Guerra



Il Presidente
Mariastefania Di Tomassi

